

I TRIBUTI DOGANALI

Le imposte doganali sono dei tributi indiretti legati al momento in cui viene acquistato o trasferito un bene, o semplicemente consumato. Esse vengono pagate alla dogana e pesano sul prezzo delle merci nel momento in cui attraversano le frontiere nazionali.

I dazi doganali vengono così classificati:

- **dazi d'importazione**, sono quelli che si applicano alle merci quando entrano nei confini dello Stato;
- **dazi d'esportazione**, che si applicano alle merci che varcano i confini dello Stato produttore;
- **dazi di transito**, che colpiscono le merci nel momento in cui attraversano il territorio dello Stato unicamente per raggiungere il luogo di destinazione ultimo;
- **dazi protettivi**, che mirano a proteggere alcuni prodotti nazionali dalla concorrenza straniera;
- **dazi fiscali**, la cui unica finalità è quella di assicurare un maggior gettito di denaro alle casse dello Stato.

La normativa doganale da applicare all'interno del territorio europeo è riunita nel **Codice doganale comunitario**, introdotto dal **Regolamento CEE 2913/92** (a cui si affianca il Reg. 2454/93). Recentemente la normativa è stata aggiornata nel 2013 attraverso l'emanazione di un nuovo codice doganale comunitario che si caratterizza per il fatto che contiene una semplificazione dei regimi doganali ed aggiorna le varie procedure alle nuove modalità elettroniche previste.

In base all'art. 56 del **Testo Unico delle Leggi Doganali** (TULD), ogni operazione doganale deve essere preceduta da una **dichiarazione** delle merci in dogana oltre che dalla documentazione inerente al regime doganale scelto. Il presupposto per far sì che scatti l'obbligo di versare il tributo doganale è rappresentato:

- per le merci di natura estera, dalla destinazione al consumo nel territorio italiano;
- per le merci da esportare, dalla destinazione al consumo nello Stato estero.

In base all'art. 38 del TULD sono obbligati al pagamento del tributo sia il proprietario che tutti i soggetti per conto dei quali la merce viene importata o esportata.

Una volta prodotta la dichiarazione, gli uffici competenti provvedono alla definizione della quantità, del valore e della qualità della merce; e, nel caso in cui non vi siano contestazioni della parte, il tributo doganale viene liquidato e inserito su un apposito registro.

La **Dogana** è un ente pubblico (che dipende direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze) preposto al controllo delle merci in importazione ed esportazione. È abilitata alla riscossione dei diritti doganali, ossia quei diritti definiti dall'art. 34 del DPR 43 del 1973, che la dogana è tenuta a riscuotere in base a provvedimenti legislativi.

Le prime testimonianze di un organo paragonabile alle odierne dogane si ha nell'Antica Grecia, quando, all'entrata dell'Antica Atene, le merci che vi transitavano venivano sottoposte a una tassa denominata "*pentecosté*".

Imposizioni simili avvenivano anche ai tempi dell'Antica Roma dove veniva imposta una tassa di transito nei territori occupati, dove nacque il termine "*datium*" (il dare) che ancora oggi utilizziamo (il dazio).

Una prima forma di tassazione più simile a quella odierna viene considerata quella che, a partire dal VIII secolo d.C., veniva imposta in Europa sulle merci in arrivo dall'Estremo Oriente.

Sul Canale del Bosforo, infatti, i funzionari di dogana provvedevano all'incasso del 10% del valore della merce. Sembra, inoltre, che dall'Oriente sia stata importata anche la parola dogana, derivata dal termine "*diwan*" che indicava la parte amministrativa e contabile dello Stato.

Italia

In **Italia**, i primi utilizzi della *dogana moderna* risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, a cui risalgono le prime *imposizioni daziarie* fatte per incentivare e proteggere le nascenti industrie nazionali (specialmente del settore tessile).

Per esigenze di interscambio con gli altri Stati nacquero i primi trattati *bilaterali* dove venivano pattuite esenzioni o riduzioni dei dazi stessi in *cambio* di altrettante concessioni (su altre merceologie) dalla parte opposta.

Dopo i due conflitti mondiali nasce l'idea di un grande mercato europeo dove una delle principali innovazioni riguardava l'abolizione dei dazi per le merci scambiate all'interno degli Stati che ne facevano parte; da questa idea nasce nel 1951 la **CECA** (Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

In Italia la dogana effettua anche controlli sul rispetto delle norme di sicurezza, marchio CE, contraffazione e in generale sul rispetto di tutte le norme relative alle merci importate.

Tra i paesi della UE, dal 1968, al fine di raggiungere l'unità economica, che ha come presupposto una concreta unione doganale, si è disposta l'**abolizione** dei dazi sugli scambi interni tra i paesi comunitari. All'interno dell'UE, infatti, vi è tutt'ora il principio della libera circolazione delle merci.

Le Procedure

Nel caso di merci transitanti attraverso il territorio dello Stato e destinate ad un altro Stato, la dogana si deve accertare che la merce non venga posta illegalmente sul mercato; per questo, se la merce non giunge già accompagnata da un documento che ne garantisce la destinazione, emette una **Bolla doganale di Transito**.

In caso di uscita di merci dallo Stato, la dogana ha il compito di controllare che le merci siano di libera esportazione, cioè non soggette a vincoli specifici o a preventive autorizzazioni da parte di altri organi preposti (ad esempio l'esportazione di *opere d'arte* soggette a beneplacito da parte della Sovrintendenza alle belle arti). In quel caso, rilascia all'Azienda esportatrice la cosiddetta **Bolla doganale**, cioè la conferma della correttezza della spedizione, utilizzabile come giustificazione della mancata applicazione dell'IVA.

Nel caso di arrivo di materiale dall'estero, la dogana, oltre che al controllo delle regolarità del traffico, è preposta anche all'incasso degli **oneri doganali**. Per la catalogazione delle merci è necessario accertarne l'*Origine*.

Con ciò è possibile controllare se si tratta di:

- libera importazione;
- importazione contingentata a licenza (ricordiamo il caso dei diversi prodotti tessili soggetti a un massimale dalla Cina o quello del passato in cui erano contingentate le automobili in arrivo dall'Estremo Oriente);
- importazione vietata (è il caso di alcuni animali, come quelli in via di estinzione e di alcune piante di specie riconosciute come "protette");
- merce soggetta a strettissime formalità autorizzative (armi, droghe, ecc.).

Successivamente, è necessario calcolare l'eventuale dazio a cui sottoporre la merce. I dazi hanno perso molta della loro azione protettiva nei confronti dei prodotti nazionali o comunitari, in quanto le loro aliquote si sono ridotte o addirittura azzerate in seguito ad accordi internazionali.

I dazi sono applicati sulla base della tariffa doganale (**TARIC**) e, in ambito comunitario, sono definiti "risorse proprie" dell'UE in quanto finiscono principalmente nelle sue casse.

L'importo del dazio viene normalmente calcolato sul valore statistico della merce, ossia il suo valore nel momento in cui varca il confine dello stato; e comprende, oltre al valore di transazione (fattura), tutte le spese sostenute fino al quel momento sulla merce in questione (trasporto, assicurazione, eventuali spese nello stato di spedizione, ecc.).

Successivamente si procede al calcolo dell'IVA dovuta; per calcolare la base imponibile è necessario sommare al valore della fattura l'importo dei dazi e l'importo del trasporto comunitario (se non già calcolato nell'ammontare della fattura di acquisto).

Tutti i suddetti controlli vengono effettuati dalla dogana sulla base della "**dichiarazione**" presentata dall'importatore ma, se in seguito ad un eventuale accertamento risultano maggiori diritti rispetto a quelli dichiarati, vengono applicate delle penalità.

Le merci possono essere trasportate *provvisoriamente* in uno Stato diverso, ad esempio per fiere, esibizioni, eventi sportivi, ecc.: si parla allora di operazioni di **temporanea importazione** o **temporanea esportazione**.

In questo caso il compito della dogana è quello di accertare che le operazioni avvengano nel rispetto delle leggi; nel caso di importazione, per tutelarsi da possibili illegalità (come per esempio che merci arrivate *temporaneamente* vengano immesse sul mercato senza la liquidazione dei diritti doganali e dell'IVA), richiede il deposito di un determinato importo, restituito solamente a conclusione regolare dell'operazione.

Ogni merce deve per prima cosa essere classificata, cioè abbinata a un numero specifico composto da sei cifre.

Per farlo si utilizza un prontuario diviso in Sezioni e Capitoli ordinati per tipologia merce, la **Tariffa doganale del Sistema Armonizzato** (HS) che non può prevedere un numero per ogni oggetto esistente quindi spesso le voci riguardano una categoria e non un oggetto specifico.

Per evitare di incorrere in sanzioni ogni contribuente può richiedere agli uffici dell'amministrazione di stabilire a quale codice appartenga la merce da importare o esportare. Tale informazione è detta **Informazione Tariffaria Vincolante** (ITV) che vincolerà per tre anni sia le autorità doganali che il destinatario della decisione, a decorrere dalla data della relativa notifica.